

**REGIONE LAZIO
DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
CAMPAGNA 2024/2025**

Allegato I al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
n. 0646643 del 16/12/2022

REGIONE LAZIO

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]
 - altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

- DOP – IGP previste: TUTTE Sì [X] No []
 - DOP – IGP escluse: NESSUNA

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
 - cooperative agricole [X]
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [X]
 - a cui è riconosciuta una preferenza: Non è prevista alcuna preferenza

1.4 Varietà:

- previste *:
 Tutte le varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino incluse nel Registro regionale approvato con DGR 676/2004 e ss.mm.ii..
 - escluse: NESSUNA
 - a cui è riconosciuta una preferenza: Non è prevista alcuna preferenza

1.5 Forme di allevamento:

- previste *:
 SPALLIERA SEMPLICE (Guyot, Cordone speronato o sistemi di potatura similari), CORTINA SEMPLICE, CORTINA DOPPIA/GDC.
 - escluse:
 TENDONE, PERGOLA (tutte le forme orizzontali) ALBERELLO. fatta eccezione per gli interventi sui “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 5 comma 2 del DM n. 6899/2020 per le quali sono ammesse le forme atte a mantenere tale connotazione.
 - cui è riconosciuta una preferenza: Non è riconosciuta alcuna preferenza.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro*:

- forma di allevamento: ceppi/ha: 2.500

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque si preveda l'impiego di almeno di 2.500 ceppi/ettaro fatte salve specifiche disposizioni previste da disciplinari di produzione DOP e IGP del Lazio.

1.7 Superficie minima*:

- domanda singola [1]*: 0,5 ha

- deroghe specifiche:

0,30 ha	in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a 3 (tre) ettari o per il caso di progetti collettivi;
0,10 ha	in caso di reimpianto di “vigneti eroici” iscritti nell’Elenco regionale di cui al DM n. 6899/2020;
0,10 ha	in caso di reimpianto di “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale di cui al DM n. 6899/2020;
0,10 ha	in caso di reimpianto con domande su appezzamento singolo attinenti alla viticoltura delle piccole isole del Lazio (isole Ponziane o Pontine);
0,10 ha	in caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.

motivazione: Esiguità delle superfici oggetto di provvedimento

1.8 Azioni previste:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
- allestimento e miglioramento dell’impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: per la campagna 2024/2025 non è ammesso il Sovrainnesto

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le azioni di ristrutturazione: 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione*: 50%

2.2 contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:

Tabelle Unitarie di Costo Standard contenute nella *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027*, in corso di certificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale

% massima: 50 %

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito:

- metodo di determinazione della perdita di reddito:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Nel caso di compensazione finanziaria, la perdita di reddito viene riconosciuta per due campagne compresa quella di impianto. La perdita di reddito che la Regione Lazio vuole assegnare non è differenziata per DO/IG, forma di allevamento o per altra variabile. Tuttavia, in caso di sovrainnesto l'entità del mancato reddito è ridotto del 50% per tenere conto che la perdita di produzione si manifesta solo per una campagna.

Relativamente al calcolo del mancato ricavo si precisa che sono stati presi in considerazione i dati delle rese uva/ettaro calcolate sulla base delle dichiarazioni di produzione delle ultime cinque campagne, compresa la 2023/24, e i relativi prezzi delle uve rilevati da Ismea.

Sulla base dei dati di elaborazione forniti da Ismea - nota n. 15299 del 2 maggio 2024 - tale perdita di reddito è stimata come segue:

1. Prezzi medi (DO-IG-Vino) di riferimento delle uve: 42,04 €/q.le (Il prezzo totale delle uve è calcolato come media ponderata dove il peso è dato dalla superficie di ogni segmento sul totale superficie nel 2023 da dichiarazioni produzioni - Elaborazioni Ismea su dati Ismea e Agea e Organismo pagatore);

2. Resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta: 116,00 q.li/ha;

3. Ricavo medio: $(42,04 \text{ €/qle} \times 116,00 \text{ qli/ha}) = 4.876,00 \text{ €/ha}$

4. Costi medi pari al 40% sulla PLV;

4. Perdita di reddito = (Ricavo medio – Costi medi) = $4.876,00 \text{ €/ha} - 1.950,40 \text{ €/ha} = 2.925,60 \text{ €/ha}$

Importo della perdita di reddito: 2.925,60 €/ha annuale che, per due campagne ammonta ad € 5.851,20 €/ha

Compensazione per la perdita di reddito riconosciuta per gli interventi di estirpo e reimpianto della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quindi pari ad: 3.000,00 €/ha

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Calcolato sulla base della Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027 elaborata dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA e Rete Rurale Nazionale, pubblicata all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> e in corso di certificazione da parte di Ente terzo

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

Elenco delle Azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B)²:

- **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - analisi del suolo [..]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [..]
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [..]
 - concimazione organica e minerale [X]
- **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - squadro dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

¹ È incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² È inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alla specifica modifica.

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- **azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:**
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine []
- **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [..]
- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell’impianto viticolo ristrutturato:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [..]
- **azioni collegate all’installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto [..]

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all’interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Azioni riportate nel presente allegato sono effettuate sulla base della demarcazione tra l’OCM Vino e lo Sviluppo Rurale della Regione Lazio al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.